



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Agenzia matrimoniale: quando è legittimo il recesso

Autore: Consulenze | 12/01/2019



Lo scorso agosto, ho emesso e lasciato in sede tre assegni: due da 600 euro, uno (l'ultimo da incassare con data 28 dicembre) di 570 euro, che costituivano un totale di 1770 per un anno di iscrizione ad un'agenzia matrimoniale (si tratta del secondo anno, di un rinnovo tacito). I primi due assegni sono stati già incassati: il primo con valuta 28-08-18, riscosso il 04-09-18, il secondo con valuta 28-10-18, riscosso il 2-11-18. Nel corso del trimestre non ho ricevuto, come invece da contratto avrei dovuto, 4 nominativi, bensì solo 3 via sms. Preciso peraltro di aver

compilato all'iscrizione una scheda dove tra i requisiti fondamentali da me richiesti avevo indicato la laurea, ma quasi nessuno delle persone incontrate era laureato. Ho più volte chiesto di avere la pec dell'agenzia, ma ho scoperto da contratto di non aver firmato con l'agenzia che credevo, ma con un'altra. Mi è stato risposto di mandare una mail tradizionale o una raccomandata a/r ma ho scoperto solo pochi giorni fa, dalle recensioni di google, che moltissimi clienti non sono lamentano l'operato dell'agenzia, ma anche il fatto che in caso di recesso questa ha sempre rigettato le raccomandate. Cosa posso fare? Non ho avuto alcuna ricevuta a fronte del rilascio degli assegni o della riscossione degli stessi.

Sulla scorta di quanto documentato dalla lettrice è, a parere dello scrivente, legittimo un recesso di quest'ultima dal contratto stipulato con la suddetta **agenzia matrimoniale**.

Il **recesso** consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia, ossia che produce effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.

La circostanza che la società firmataria del contratto respinga al mittente le raccomandate non comporta ad avviso dello scrivente l'improduttività degli effetti del recesso ma, al contrario, è ulteriore prova della malafede nell'esecuzione del **contratto**.

Laddove il recapito della società risulti reperibile infatti e la società risulti effettivamente allocata presso l'indirizzo indicato, la restituzione al mittente della missiva comporta comunque la produzione degli effetti in capo al destinatario con l'unica conseguenza che quest'ultimo non avrà preso materiale conoscenza del contenuto della lettera.

Ad ogni buon conto tuttavia, vista la possibilità di inviare una pec alla società predetta con i medesimi effetti legali della raccomandata a/r, si suggerisce alla lettrice l'invio di una diffida che contenga tanto la dichiarazione di recesso quanto l'intimazione alla restituzione degli importi relativi al trimestre in cui si è verificato l'inadempimento secondo il modello predisposto dallo scrivente su carta intestata e che, ove la lettrice ne condivida il contenuto, si chiede di restituire scannerizzata con la sua firma apposta in calce sotto il suo nome.

Da ultimo si evidenzia che la circostanza che legittima il recesso è da ravvisarsi nella mancata fornitura del numero minimo di contatti previsti dal contratto. La circostanza invece che gli uomini con cui è venuta in contatto precedentemente mediante l'intermediazione dell'agenzia non fossero laureati non rileva a questi fini poiché nel questionario compilato dalla lettrice e dalla stessa prodotto in allegato si specifica soltanto un livello culturale richiesto e non un titolo di studio. Pertanto nel momento in cui la lettrice ha barrato la casella "università" questo non comporta per l'agenzia l'obbligo di segnalare uomini laureati, semmai soltanto uomini che abbiano a qualunque titolo frequentato l'università, anche eventualmente senza aver mai conseguito la laurea.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Enrico Braiato***